

Codice A1703A

D.D. 22 novembre 2016, n. 1109

Servizio di stampa, recapito degli avvisi di pagamento e rendicontazione dei pagamenti delle tariffe fitosanitarie. Procedura di acquisizione diretta mediante valutazione comparativa delle offerte ai sensi dell'art 36 com.2 lett.a) e com 6 del Dlgs 50/2016 con utilizzo del Mercato elettronico della PA. Determinazione a contrarre. Spesa presunta di euro 1.830,00. Prenotazione sul cap. di spesa 142574/2017 CIG: Z581C2607

Dato atto che la Giunta regionale con atto deliberativo n. 11-1409 del 11.05.2015 “Art. 5 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale" e s.m.i. Modificazione all'allegato 1 del provvedimento organizzativo approvato con D.G.R. n. 20-318 del 15 settembre 2014”, ha approvato nella declaratoria delle attribuzioni del Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico-Scientifici, nel rispetto dell'indirizzo della Direzione Agricoltura ed in conformità con gli obiettivi fissati dagli Organi di Governo, lo svolgimento delle attività in materia di attuazione della normativa fitosanitaria nazionale e comunitaria, coordinamento ed interventi in applicazione di misure di emergenza e lotte obbligatorie contro organismi nocivi, diagnostica fitopatologica di supporto alla vigilanza ed ai controlli fitosanitari, supporto tecnico-scientifico per l'attuazione di programmi di produzione integrata e di agricoltura ecocompatibile, ricerche e sperimentazioni fitosanitarie.

Considerato che la Commissione Europea ha assunto la decisione del 19 febbraio 2009, concernente “Procedura di infrazione 2008/2030 ex art. 226 Trattato CE: direttiva 2000/29/CE relativa alla tutela fitosanitaria – adozione e comunicazione di provvedimenti necessari ad eradicare organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali” e che, in conseguenza a tale procedura, lo Stato italiano, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano hanno assunto l'intesa del 29 aprile 2010 sul potenziamento del Servizio Fitosanitario Nazionale.

Preso atto che il DPCM del 4 giugno 2011 ha dichiarato lo stato di emergenza per fronteggiare il rischio fitosanitario connesso alla diffusione di parassiti e organismi nocivi sul territorio nazionale.

La direttiva 2002/89/CE del Consiglio del 28 novembre 2002, che modifica la direttiva 2000/29/CE, definisce le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità.

Il Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 214, attua la Direttiva CE 2002/89.

In attuazione dell'art. 55 del suddetto decreto i Servizi Fitosanitari regionali provvedono alla riscossione delle tariffe fitosanitarie annue dalle aziende iscritte al Registro ufficiale produttori (R.U.P.) per effettuare i controlli fitosanitari alla produzione ed alla circolazione dei vegetali.

L'importo delle tariffe fitosanitarie annue è fissato a livello nazionale dall'allegato XX del Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 214, modificato dal Decreto Ministeriale del 12 aprile 2006 pubblicato sulla G.U. n. 153 del 4 luglio 2006.

Il Decreto Ministeriale del 12 aprile 2006 all'art. 1, comma 2, stabilisce che le tariffe fitosanitarie annue hanno validità dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno ed il pagamento delle stesse deve essere effettuato entro e non oltre il 31 gennaio di ogni anno.

Dato atto che si rende necessario, provvedere, ai sensi della normativa sopra citata, a riscuotere le tariffe fitosanitarie per l'anno 2017 dalle aziende iscritte al Registro Ufficiale Produttori attraverso la realizzazione del seguente servizio:

lotto
LOTTO unico – Servizio di stampa e recapito degli avvisi di pagamento e rendicontazione dei pagamenti delle tariffe fitosanitarie per l'anno 2017

Visto il D.L. 95/2012, l'art. 58 del D.lgs. 50/2016, la L. 296/2006, il D.L. 52/2012 e la L. 135/2012 che regolano le acquisizioni tramite CONSIP e il Mercato Elettronico per le Pubbliche Amministrazioni (MEPA).

Visto l'art. 36 "Contratti sotto soglia" comma 6 secondo periodo e l'art. 58 "Procedure svolte attraverso piattaforme telematiche di negoziazione" del D.Lgs 50 del 19.04.2016, ai sensi dei quali "le stazioni appaltanti possono procedere attraverso un mercato elettronico che consenta acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via elettronica".

Vista la D.G.R. n. 13-3370 del 30.05.2016 con cui la Giunta Regionale ha dettato le Linee guida in materia di appalti pubblici e concessioni di lavori, forniture e servizi.

Preso atto dei contenuti della circolare esplicativa prot. n. 13116/A12000 del 20.06.2016 avente ad oggetto "Linee guida in materia di appalti pubblici e concessioni di lavori, forniture e servizi approvate con DGR 13-3370 del 30.05.2016".

Verificato che Consip S.p.A. a tutt'oggi non ha stipulato alcuna convenzione relativa al servizio comparabile con l'oggetto del presente affidamento e che qualora la stessa Consip, nelle more della presente procedura, concluda una convenzione avente parametri prezzo-qualità più convenienti, l'Amministrazione regionale si riserva di non pervenire alla stipulazione del contratto.

Ritenuto pertanto opportuno avvalersi del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione con la predisposizione di una R.d.O (richiesta d'offerta) al fine di provvedere al servizio di stampa e recapito degli avvisi di pagamento e rendicontazione dei pagamenti delle tariffe fitosanitarie per l'anno 2017.

L'Amministrazione regionale, in considerazione dell'oggetto del servizio ritiene di:

- consultare il Bando "Servizi Postali - Servizi di raccolta e recapito degli invii postali" presente sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione e di invitare almeno cinque operatori economici tra quelli abilitati al predetto bando e potenzialmente in grado di fornire il servizio di stampa e recapito degli avvisi di pagamento e rendicontazione dei pagamenti delle tariffe fitosanitarie;
- identificare, ai fini di quanto previsto dall'art. 32 comma 2 del Codice dei Contratti Pubblici, quali elementi essenziali dello stipulando contratto di servizio, le disposizioni contenute nell'Allegato: "Condizioni Particolari Per Servizio Postale vigilanza_2017";
- provvedere alla pubblicazione degli estremi della R.d.O (richiesta d'offerta) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;
- stabilire che la spesa presunta per la realizzazione del servizio di stampa e recapito degli avvisi di pagamento e rendicontazione dei pagamenti delle tariffe fitosanitarie

ammonta ad euro 1.830,00 IVA inclusa e che detto importo è stato definito sulla base delle offerte economiche pervenute nelle annualità precedenti per forniture analoghe;

- stabilire che l'aggiudicazione del servizio potrà avvenire a lotto intero o a singolo prodotto a seconda delle offerte pervenute e secondo il criterio del prezzo più basso, secondo quanto previsto dall'art. 95 comma 4 lett. c) del D.lgs 50/2016; il quadro economico dell'acquisizione è il seguente:

Prodotto	Importo presunto servizio IVA esclusa	Importo presunto servizio IVA inclusa
LOTTO Unico – Servizio di stampa e recapito degli avvisi di pagamento e rendicontazione dei pagamenti delle tariffe fitosanitarie	1.500,00	1.830,00

- stabilire che per l'aggiudicazione del servizio viene individuato il criterio del prezzo più basso in quanto le caratteristiche tecniche del servizio richiesto sono specificate nella lista di fornitura e vincolano ciascun operatore economico invitato con la R.d.O a rispettarle;
- non dover redigere il DUVRI in quanto non è stata riscontrata la presenza di alcun rischio in conformità a quanto previsto dall'art. 26 comma 3-bis del D.lgs n. 81/2008, integrato dal D.lgs n. 106/2009;
- stabilire che i costi relativi alla sicurezza afferenti all'esercizio dell'attività svolta dall'impresa di cui all'art. 95, comma 10 del D.lgs.50/2016, relativi al servizio in oggetto, devono essere indicati nell'offerta. Nel caso in cui non vengano citati, questi si intendono assolti dall'operatore economico;
- stabilire che l'Amministrazione regionale si riserva di modificare il contratto per la realizzazione del servizio di stampa e recapito degli avvisi di pagamento e rendicontazione dei pagamenti delle tariffe fitosanitarie durante il periodo di efficacia, ai sensi dell'art. 106 comm. 1 lett. b) del D.lgs 50/2016, con successivo atto amministrativo;
- individuare, ai sensi dell'art. 31 del D.lgs.50/2016, quale Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) il Dott. Pier Mauro Giachino in qualità di Dirigente Responsabile del Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico Scientifici.

Ritenuto pertanto di avvalersi del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) che consente acquisti telematici, le cui procedure sono disciplinate dagli articoli 54, 55, 56, 57 e 58 del D.lgs. 50/2016 nel rispetto dei principi di trasparenza e semplificazione delle procedure, di parità di trattamento e non discriminazione.

Visto il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42".

Vista la Legge regionale n. 6 del 6 aprile 2016 "Bilancio di previsione finanziario 2016-2018".

Vista la DGR n. 3 – 3122 del 11.04.2016: "Legge regionale 6 aprile 2016, n. 6 "Bilancio di previsione finanziario 2016-2018". Approvazione del documento tecnico di accompagnamento: ripartizione delle unità di voto del bilancio in categorie e macroaggregati. Contestuale approvazione del bilancio finanziario gestionale 2016-2018: ripartizione delle categorie e dei macroaggregati in capitoli ai fini della gestione e della rendicontazione".

Vista la DGR n. 1-3185 del 26.04.2016 “Legge regionale 6 aprile 2016 n. 6 "Bilancio di previsione finanziario 2016-2018. Disposizioni di natura autorizzatoria degli stanziamenti di bilancio ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del D.lgs. 118/2011 s.m.i.”.

Vista la DGR n. 1-3276 del 10.05.2016 “Legge regionale 6 aprile 2016 n. 6 "Bilancio di previsione finanziario 2016 - 2018. Disposizioni di natura autorizzatoria sugli stanziamenti di bilancio ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del D.lgs. 118/2011 s.m.i. Prima integrazione”.

Vista la DGR n. 7- 3725 del 27.07.2016 “Esercizio finanziario 2016 – Indirizzi per l’assunzione di impegni di competenza rispetto agli stanziamenti di cassa”.

Vista la DGR n. 7- 3745 del 04.08.2016 “Esercizio finanziario 2016 – Indirizzi per l’assunzione di impegni di competenza rispetto agli stanziamenti di cassa - Integrazione”.

Vista la comunicazione prot. n. 20901/A1700 del 19/05/2016 con la quale il Direttore Regionale dell’Agricoltura autorizza, per l’esercizio in corso, il Dirigente del Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico Scientifici, ad adottare provvedimenti di impegno di spesa a valere sul Capitolo di spesa 142574/2017 nei limiti indicati nella “disponibilità ad impegnare”.

Stabilito di provvedere alla spesa di euro 1.830,00 IVA inclusa per il Servizio di stampa e recapito degli avvisi di pagamento e rendicontazione dei pagamenti delle tariffe fitosanitarie con le risorse finanziarie stanziare in competenza sul capitolo di spesa 142574/2017 (Missione 16 - Programma 01).

Considerato che risulta necessario prenotare la somma complessiva di euro 1.830,00 sul capitolo di spesa 142574/2017 (Missione 16 - Programma 01), di cui euro 1.500,00 per il servizio di cui all’oggetto oltre euro 330,00 per IVA, a favore del beneficiario che si configurerà al termine delle procedure di acquisizione (Creditore determinabile successivamente).

Ritenuto di rimandare a successivi atti amministrativi l’aggiudicazione definitiva del servizio e l’impegno di spesa definitivo.

Considerato che in conformità con quanto previsto dalla Legge 17 dicembre 2010, n. 217, conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187, recante misure urgenti in materia di sicurezza è stato assegnato al servizio di stampa e recapito degli avvisi di pagamento e rendicontazione dei pagamenti delle tariffe fitosanitarie il seguente codice identificativo di gara (CIG) n. Z581C26073.

Visto il d.lgs 14 marzo 2013 n. 33 e smi in materia di obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.

Vista la Legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14. “Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione”.

Vista la DGR 27 settembre 2010, n. 64-700 avente ad oggetto “Legge 241/90 (nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), art. 2. ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Agricoltura ed individuazione dei relativi termini di conclusione”;

tutto ciò premesso

IL DIRIGENTE

visti gli artt. 4 e 17 del D.lgs. n. 165/2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

visti gli artt. 17 e 18 della L. R. 23 del 28/07/08 “Disciplina dell’organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale”;

attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

determina

Per le motivazioni espresse in premessa,

1. di provvedere all'affidamento del Servizio di stampa e recapito degli avvisi di pagamento e rendicontazione dei pagamenti delle tariffe fitosanitarie utilizzato dal Settore Fitosanitario per la vigilanza fitosanitaria;
2. di procedere all'indizione di una gara mediante ricorso alla procedura di acquisizione diretta mediante valutazione comparativa delle offerte ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) e comma 6 del D.lgs. 50/2016, a mezzo Mercato Elettronico della P.A, avente ad oggetto l'affidamento del servizio di stampa e recapito degli avvisi di pagamento e rendicontazione dei pagamenti delle tariffe fitosanitarie, selezionando la migliore offerta con il criterio del prezzo più basso e l'aggiudicazione a lotto intero o a singolo prodotto a seconda delle offerte pervenute e secondo quanto previsto dall'art. 95 comma 4 lett. c) del D.lgs 50/2016;
3. di consultare il Bando "Servizi Postali - Servizi di raccolta e recapito degli invii postali " presente sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione e di invitare almeno cinque operatori economici tra quelli abilitati al predetto bando e potenzialmente in grado di fornire il Servizio di stampa e recapito degli avvisi di pagamento e rendicontazione dei pagamenti delle tariffe fitosanitarie;
4. di identificare, ai fini di quanto previsto dall'art. 32 comma 2 del Codice dei Contratti Pubblici, quali elementi essenziali dello stipulando contratto di servizio, le disposizioni contenute nell'Allegato: "Condizioni Particolari Per Servizio Postale vigilanza_2017";
5. di stabilire che i costi relativi alla sicurezza afferenti all'esercizio dell'attività svolta dall'impresa di cui all'art. 95, comma 10 del D.lgs.50/2016, relativi al servizio in oggetto, devono essere indicati nell'offerta. Nel caso in cui non vengano citati, questi si intendono assolti dall'operatore economico;
6. di approvare la seguente documentazione di gara, allegata al presente provvedimento a costituirne parte integrante e sostanziale:
 - Condizioni Particolari Per Servizio Postale vigilanza_2017;
 - Dettaglio Economico Servizio postale 2017;
 - Lista Di Fornitura E Territorio di Consegna servizio postale 2017;
7. di prenotare la somma complessiva di euro 1.830,00 sul capitolo di spesa 142574/2017(Missione 16 - Programma 01), di cui euro 1500,00 per il servizio di cui all'oggetto oltre euro 330,00 per IVA, a favore del beneficiario che si configurerà al termine delle procedure di acquisizione (Creditore determinabile successivamente);
8. di rimandare a successivi atti amministrativi l'aggiudicazione definitiva del servizio e l'impegno di spesa definitivo;
9. di pubblicare gli estremi della R.d.O (richiesta d'offerta) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;
10. di stabilire che l'Amministrazione regionale si riserva di modificare il contratto per il servizio di stampa e recapito degli avvisi di pagamento e rendicontazione dei pagamenti delle tariffe fitosanitarie durante il periodo di efficacia, ai sensi dell'art. 106 comm. 1 lett. b) del D.lgs 50/2016, con successivo atto amministrativo;
11. di stabilire che per il servizio di stampa e recapito degli avvisi di pagamento e rendicontazione dei pagamenti delle tariffe fitosanitarie è individuato, ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. 50/2016, quale Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) il Dott. Pier Mauro Giachino in qualità di Dirigente Responsabile del Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico Scientifici;
12. di disporre la pubblicazione della presente determinazione sul sito della Regione Piemonte nella sezione "Amministrazione trasparente", ai sensi dell'art. 23, comma 1, lettera b) e comma 2, e dell'art. 37 del d.lgs n. 33/2013 e s.m.i.
Dati di Amministrazione trasparente:

- Beneficiario: determinabile successivamente
- Importo: euro 1.830,00 IVA inclusa
- Dirigente Responsabile: Pier Mauro Giachino
- Modalità individuazione beneficiario: acquisizione diretta mediante valutazione comparativa delle offerte ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) e comma 6 del D.lgs. 50/2016, a mezzo Mercato Elettronico della P.A.

Avverso alla presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di piena conoscenza dell'atto ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente Determinazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale 22/2010

Il Dirigente del Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico-Scientifici
In qualità di RUP
Dott. Pier Mauro Giachino

Allegato



Settore Fitosanitario e servizi tecnico - scientifici
fitosanitario@cert.regione.piemonte.it

Procedura di affidamento mediante cottimo fiduciario con ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione per la fornitura del Servizio di "STAMPA E RECAPITO DEGLI AVVISI DI PAGAMENTO E RENDICONTAZIONE DEI PAGAMENTI DELLE TARIFFE FITOSANITARIE PER L'ANNO 2017 PER I CONTROLLI FITOSANITARI ALLA PRODUZIONE ED ALLA CIRCOLAZIONE DEI VEGETALI".

Condizioni particolari di Contratto relative alla prestazione di Servizi di raccolta e recapito degli invii postali della RDO

Le Condizioni del Contratto di fornitura del servizio che verrà concluso in caso di accettazione dell'offerta del Fornitore contraente sono integrate e modificate dalle clausole che seguono, le quali prevarranno in caso di contrasto, con altre disposizioni contenute nelle **Condizioni Generali di Contratto relative al Bando "Servizi Postali - Servizi di raccolta e recapito degli invii postali "** del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione

INDICE

ART. 1	OGGETTO- IMPORTO PRESUNTO
ART. 2	CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE E MODALITA' DI PRESENTAZIONE OFFERTA
ART. 3	CORRISPETTIVO
ART. 4	CONDIZIONI DELLA FORNITURA DEL SERVIZIO - E PRESTAZIONI COMPRESSE NEL CORRISPETTIVO CONTRATTUALE
ART. 5	ESECUZIONE DEL SERVIZIO
ART. 6	ATTIVAZIONE DEI SERVIZI E VERBALE DI ATTIVAZIONE , VERIFICA DI CONFORMITA'
ART. 7	TERMINI E MODALITA' DI PAGAMENTO
ART. 8	PENALI
ART. 9	RESPONSABILITÀ
ART. 10	CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
ART. 11	RECESSO
ART. 12	DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI
ART. 13	RISERVATEZZA
ART.14	PRIVACY E RIUTILIZZO DEI DATI PUBBLICI
ART.15	PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (PTPC)
ART.16	TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI E ULTERIORI CLAUSOLE RISOLUTIVE ESPRESSE
ART.17	SUBAPPALTO
ART. 18	FORO COMPETENTE – CONTROVERSIE

Costituiscono parte integrante del presente documento i seguenti allegati:

CIG: Z581C26073

➤ ALLEGATO A "Lista Di Fornitura E Territorio di Consegna servizio postale 2017"



Settore Fitosanitario e servizi tecnico - scientifici
fitosanitario@cert.regione.piemonte.it

PREMESSA - RICHIESTA DI INFORMAZIONI

Le richieste di eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti sul contenuto delle presenti condizioni particolari di fornitura del servizio e dei suoi allegati, formulate in lingua italiana e recanti l'indicazione dell'oggetto e del numero di RDO, dovranno essere trasmesse **esclusivamente a mezzo portale Me.pa.**

E' pertanto onere dei Concorrenti visitare il suddetto portale acquistinretepa.it prima della presentazione della propria offerta, onde verificare la presenza di eventuali chiarimenti, rettifiche e precisazioni.

- Il Responsabile della presente procedura di gara è il Dirigente Responsabile del Settore Fitosanitario e servizi tecnico-scientifici Dott. Pier Mauro Giachino (tel. 011.4324900 fax. 011.4323710 e-mail piermauro.giachino@regione.piemonte.it);
- E' designato quale R.U.P. (Responsabile unico del procedimento) ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 31 del D.Lgs. n.50/2016, il Dott. Pier Mauro Giachino;
- Il referente amministrativo della procedura in oggetto è la sig.ra. Gabriella Galeotti (tel. 011.4323733- fax. 011.4323710- e-mail gabriella.galeotti@regione.piemonte.it);
- Il referente tecnico per il servizio in oggetto è la Dott.ssa Catarina Chersi (tel 011-432.3289 e-mail: catarina.chersi@regione.piemonte.it)

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 2 della L. n. 241/1990 (e dall'art. 8 della L.R. n. 14 del 14.10.2014), per il termine del procedimento si rinvia a quanto stabilito dal D.Lgs. n.50/2016.

Ai sensi del d.lgs 50/2016 del Codice dei Contratti Pubblici, il Settore Fitosanitario e servizi tecnico-scientifici si riserva di richiedere ai concorrenti di completare o di fornire chiarimenti in ordine al contenuto della documentazione e delle dichiarazioni presentate, con facoltà di assegnare un termine perentorio, entro cui le imprese concorrenti devono far pervenire le dette precisazioni e/o giustificazioni.

ART. 1 – OGGETTO- IMPORTO PRESUNTO

Oggetto della presente procedura negoziata con RDO sul Mercato Elettronico di Consip S.p.a. ai sensi dell' artt. 36 comma 6 secondo periodo e art. 58 del D.Lgs 50 del 19.04.2016, è la realizzazione del Servizio in un unico lotto per il servizio di :” Stampa e recapito degli avvisi di pagamento e successiva rendicontazione dei pagamenti delle tariffe fitosanitarie per l'anno 2017”

Importo presunto servizio IVA esclusa:

lotto	CIG	Importo presunto fornitura al netto IVA
LOTTO 1 – Servizio di stampa e recapito degli avvisi di pagamento e rendicontazione dei pagamenti delle tariffe fitosanitarie per l'anno 2017	Z581C26073	1.500,00



Settore Fitosanitario e servizi tecnico - scientifici
fitosanitario@cert.regione.piemonte.it

Il servizio offerto:

- a) deve essere conforme alle caratteristiche descritte nella tabella allegata :ALLEGATO A “Lista Di Fornitura e Territorio di Consegna servizio postale 2017” – che fanno parte integrante delle presenti condizioni particolari di fornitura. All’aggiudicatario provvisorio verrà richiesto di produrre la documentazione tecnica comprovante l’idoneità del servizio offerto in sede di RDO;
- b) deve essere conforme alle norme vigenti in campo nazionale e comunitario, anche se sopravvenute alla stipula del contratto, per quanto attiene alle modalità di realizzazione dello stesso;
- c) deve includere necessariamente le seguenti attività:
 - normalizzazione secondo le specifiche di Poste italiane per gli invii di “Posta Massiva”, degli indirizzi delle aziende iscritte al Registro Ufficiale Produttori (900 avvisi);.
 - creazione stampa e relativo inserimento in busta del documento “Avviso di pagamento” con allegato bollettino precompilato con gli estremi del conto corrente regionale intestato alla Regione Piemonte Tariffa Fitosanitaria Servizio Tesoreria come da esempio fornito dalla Regione Piemonte sia per la lettera che per il bollettino;
 - postalizzazione e recapito dei plichi a mezzo Poste Italiane (entro il 15/01/2017);
 - rendicontazione dei pagamenti delle tariffe fitosanitarie per l'anno 2017 a seguito dell'invio delle comunicazioni con cadenza settimanale per la durata di un anno;
 - ulteriore controllo di bollettini pagati non premarcati (bianchi) da Ditte a beneficiario regione piemonte caso specifico utente che non ha utilizzato il bollettino postale premarcato inviatogli.

L’aggiudicazione, si concluderà con il caricamento a sistema del documento di accettazione dell’offerta da parte della Stazione appaltante, come specificato all’art. 52 comma 3 delle Regole del sistema di e-procurement della PA. Reperibile su sito del mercato elettronico della pubblica amministrazione

Trattandosi di un servizio che si svolgerà al di fuori delle sedi operative della Regione Piemonte per il presente appalto non si dovrà procedere alla valutazione dei rischi interferenziali di cui all’art. 26, comma 3, del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 s.m.i., in quanto assenti. L’importo per oneri della sicurezza da rischi di interferenza è pertanto pari a zero.

Il Punto Ordinante, nel corso dell’esecuzione contrattuale, potrà apportare, modifiche nonché varianti nei casi e alle condizioni previste dall’art. 106, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016 e dalle disposizioni legislative e regolamentari applicabili.

ART. 2 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE OFFERTA



Settore Fitosanitario e servizi tecnico - scientifici
fitosanitario@cert.regione.piemonte.it

La gara sarà aggiudicata secondo il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 95 comma 4 lett. c) del D.lgs 50/2016 previa verifica dell'idoneità tecnica delle attività proposte che compongono il servizio rispetto ai requisiti tecnici richiesti.

L'offerta è vincolante per un periodo di 180 giorni dalla data di aggiudicazione della fornitura.

Questo Ente si riserva a proprio insindacabile giudizio la facoltà di non affidare la fornitura senza che ciò possa comportare pretese di sorta da parte delle ditte partecipanti.

La Regione Piemonte – Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico - Scientifici si riserva inoltre il diritto di:

- non procedere all'aggiudicazione nel caso in cui nessuna delle offerte presentate venga ritenuta idonea;
- di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta purché valida;

L'Offerente dovrà presentare, in sede di offerta il dettaglio economico, redatto in formato excel secondo il modello predisposto e allegato sul portale, con l'indicazione dei prezzi unitari e complessivi per ciascuna attività di cui si compone il servizio stesso. Il totale per la realizzazione dell'intero servizio indicato nell'offerta economica a sistema dovrà corrispondere alla sommatoria delle offerte complessive delle singole attività riportate nel foglio excel.

Qualora nella compilazione del dettaglio economico la descrizione delle attività presentassero errori materiali di trascrizione rimanendo invariati gli ulteriori dati economici (prezzo offerto dell'articolo in esame) non si procederà all'esclusione dell'offerta. L'offerente avrà la possibilità di comunicare la descrizione corretta dell'attività rimanendo inalterati gli altri elementi dell'offerta.

ART. 3 - CORRISPETTIVO

1. Il prezzo per il servizio sarà quello risultante dall'Offerta economica che dovrà coincidere con quello indicato nel dettaglio economico compilato dal Fornitore in risposta alla richiesta del Punto Ordinante.

2. Il prezzo comprende, tra l'altro:

- a) le spese e, in generale, tutti gli oneri di trasporto e consegna, gli oneri per la sicurezza;
- b) tutti i servizi connessi, quanto indicato nel Capitolato Tecnico e in generale quanto previsto alle presenti Condizioni generali di contratto.

3. Il prezzo è da intendersi, ove non sia espressamente indicato il contrario, IVA esclusa. Il prezzo include tutte le altre imposte, le tasse e gli oneri, presenti e futuri, inerenti a qualsiasi titolo il Contratto. Le spese relative allo strumento di pagamento utilizzato dal Soggetto Aggiudicatore (es. spese bancarie di bonifico), sono a carico del Soggetto Aggiudicatore o del Fornitore ove sia previsto da norme di legge o regolamentari. L'imposta di bollo e di registro del Contratto eventualmente dovute sono da intendersi incluse nel prezzo e restano, pertanto, a carico del Fornitore.

4. Tutti gli obblighi e oneri derivanti al Fornitore contraente dall'esecuzione del Contratto e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel prezzo.



Settore Fitosanitario e servizi tecnico - scientifici
fitosanitario@cert.regione.piemonte.it

5. I prezzi dei Servizi sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore proponente in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico, esso stesso, di ogni relativo rischio e/o alea.

6. Il Fornitore contraente non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero adeguamenti, revisioni o aumenti concordati tra le parti, salvo i casi previsti all' art.106 del D.lgs.50/2016.

ART. 4 – CONDIZIONI DELLA FORNITURA del SERVIZIO - E PRESTAZIONI COMPRESSE NEL CORRISPETTIVO CONTRATTUALE

Il Fornitore contraente si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, le caratteristiche tecniche, i termini e le prescrizioni contenute nelle presenti condizioni particolari di fornitura.

Sono a carico del Fornitore contraente, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e i rischi relativi alla fornitura. Il Fornitore contraente si impegna, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, ad osservare tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, derivanti da disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro. Il Fornitore contraente deve essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei lavoratori, con le leggi vigenti in materia di sicurezza.

Nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, il Fornitore contraente si impegna ad osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dal Punto Ordinante, nonché le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione del Contratto.

Il Fornitore contraente si obbliga a consentire al Punto Ordinante di procedere, in qualsiasi momento e senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per lo svolgimento di tali verifiche.

ART. 5 ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Il fornitore contraente dovrà provvedere alla realizzazione del servizio di postalizzazione e recapito dei plichi, **entro e non oltre il 15 gennaio 2017**, data consecutiva alla data di efficacia del contratto (da intendersi come data di caricamento a sistema del documento di accettazione dell'offerta da parte della Stazione appaltante, come specificato all'art. 52 comma 3 delle Regole del sistema di e-procurement della PA).

Le consegne dovranno essere effettuate su tutto il territorio nazionale come da indicazioni del punto ordinante.

La rendicontazione dei pagamenti delle tariffe fitosanitarie per l'anno 2017 a seguito dell'invio delle comunicazioni dovrà avvenire con cadenza settimanale dall'invio delle comunicazioni per la durata di un anno: dovrà essere possibile visualizzare i versamenti incassati, la data del pagamento e accredito per ogni versamento, l'abbinamento al debitore e ove possibile visualizzare l'immagine del bollettino pagato, possibilità di estrarre file ed effettuare ricerche personalizzate. Inoltre dovrà essere possibile avere la



Settore Fitosanitario e servizi tecnico - scientifici
fitosanitario@cert.regione.piemonte.it

rendicontazione dei bollettini pagati non premarcati (bianchi) da Ditte a beneficiario regione piemonte caso specifico utente che non ha utilizzato il bollettino postale premarcato inviatogli.

ART 6 ATTIVAZIONE DEI SERVIZI E VERBALE DI ATTIVAZIONE ,VERIFICA DI CONFORMITÀ

1. Per l'esecuzione dei Servizi oggetto del Contratto, il Fornitore contraente si obbliga, a propria cura, spese e rischio, ad attivare i Servizi oggetto di ciascun Contratto e, comunque, a svolgere le attività stabilite nel Capitolato Tecnico-scheda nel termine stabilito dal Contratto, e comunque tutto alle modalità e termini ivi prescritti, pena l'applicazione delle penali di cui all'art.8.
2. All'atto dell'attivazione dei Servizi, il Fornitore contraente, anche per mezzo del soggetto da questi incaricato per la prestazione dei Servizi, dovrà redigere un verbale di attivazione del servizio, in contraddittorio con il Punto Ordinante, nel quale dovrà essere dato atto della data dell'attivazione, i dati relativi al Fornitore contraente (compreso il Codice Fiscale - Partita IVA), i dati relativi al Punto Ordinante (Soggetto Aggiudicatore di appartenenza), la data ed il numero progressivo dell'Ordine o della RDO. Il verbale di attivazione dovrà essere sottoscritto da entrambe le parti.
3. Il Servizio dovrà essere prestato entro e non oltre il termine indicato nel Catalogo del Fornitore, in conformità a quanto previsto nel Capitolato Tecnico-scheda, che è da ritenersi termine essenziale a favore del Punto Ordinante per l'esecuzione del Contratto medesimo, ovvero, nel diverso termine convenuto tra le Parti in caso di RDO. Tale termine inizierà a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla conclusione del Contratto. Salvo diverso accordo tra le Parti, la consegna dovrà essere effettuata tra le ore 9.00 e le ore 14.00, dal lunedì al venerdì, festivi esclusi. Il verbale di cui al successivo comma 4 del presente articolo farà fede circa il giorno e l'ora dell'avvenuta consegna.
4. La data del verbale di attivazione, sottoscritto dalle parti, costituisce la data di inizio dell'erogazione del Servizio da cui si misura la durata dello stesso.
5. Entro 10 giorni lavorativi dalla data di Termine del Servizio, il Punto Ordinante ha la facoltà di contestare, mediante comunicazione scritta al Fornitore contraente, eventuali vizi o difformità del Servizio reso rispetto a quanto previsto nel Contratto.
6. Il Fornitore contraente deve, in tal caso, nel più breve tempo possibile e senza oneri aggiuntivi per il Punto Ordinante, eliminare gli eventuali vizi e/o le difformità contestate ai sensi del comma precedente, pena l'applicazione delle penali di cui al successivo art. 10.
7. Al termine delle attività di eliminazione dei vizi e delle difformità rilevate, viene redatto e sottoscritto dalle Parti un "Verbale di Accettazione", che produrrà gli stessi effetti dell'accettazione del Servizio.
8. Se entro 10 giorni lavorativi dalla data di termine del Servizio il Punto Ordinante non effettua alcuna contestazione al Fornitore contraente, il servizio si intende automaticamente e tacitamente accettato. In tal caso la data di accettazione del Servizio corrisponderà al decimo giorno successivo alla data di termine del Servizio.
9. Al momento della prestazione dei Servizi, e comunque entro 20 (venti) giorni dall'ultimazione della prestazione, il direttore dell'esecuzione del contratto effettua la verifica di conformità dei Servizi resi, secondo i termini e con le modalità previste dall'art. 102 D. Lgs. n.50/2016Restano ferme le disposizioni normative e regolamentari eventualmente applicabili al Punto Ordinante.



Settore Fitosanitario e servizi tecnico - scientifici
fitosanitario@cert.regione.piemonte.it

10. In caso di esito positivo della verifica di conformità, la data del relativo certificato varrà come Data di Accettazione dei Servizi con riferimento alle specifiche verifiche effettuate ed indicate nel verbale, fatti salvi i vizi non facilmente riconoscibili e la garanzia e l'assistenza prestate dal produttore ed eventualmente dal Fornitore contraente.

11. Nel caso in cui dal controllo di corrispondenza tra verbale di consegna, Contratto e Servizi resi, o in base a prove ed utilizzi successivi, il Punto Ordinante rilevi una difformità qualitativa (ad esempio Servizio non ordinato o viziato, difforme o difettoso) o quantitativa dei Servizi resi, lo stesso Punto Ordinante invierà una segnalazione scritta al Fornitore contraente attivando le pratiche di reso.

12. L'esito positivo dei controlli/verifica di conformità non esonera il Fornitore contraente da eventuali responsabilità derivanti da difetti, imperfezioni e difformità nell'esecuzione del Servizio non facilmente riconoscibili o che comunque non fossero emersi all'atto dei controlli sopra citati.

ART. 7 – TERMINI E MODALITA' DI PAGAMENTO

Il Fornitore contraente dovrà emettere fattura relativa lotto aggiudicato. La fattura dovrà contenere le seguenti voci:

- il codice C.I.G. relativo al lotto aggiudicato (Codice Identificativo Gara)
- il codice IBAN relativo al conto dedicato alla fornitura ai sensi della legge 136/2010 e s.m.i. su cui sarà effettuato il pagamento
- il numero di RDO
- gli estremi della determinazione dirigenziale di aggiudicazione definitiva della fornitura
- gli estremi della determina di impegno di spesa l'indicazione delle attività svolte, la rendicontazione delle comunicazioni inviate, i prezzi unitari e il prezzo complessivo;
- la dicitura "scissione del pagamento" ai sensi del nuovo meccanismo denominato "Split Payment" (versamento dell'IVA sulle fatture fornitori direttamente all'Erario) normato dalla Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di Stabilità 2015)".

Le fatture dovranno essere inviate in formato elettronico sul Sistema nazionale d'Interscambio (SdI) al seguente **codice univoco ufficio IPA F7XJX1**.

Indipendentemente dalla sede di consegna, la fattura emessa dovrà essere intestata alla Regione Piemonte – Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico - Scientifici, Partita IVA 02843860012 – Codice Fiscale 80087670016 - Via Livorno, 60 c/o Environment Park, 10143 TORINO.

L'omessa o inesatta indicazione degli elementi sopra elencati può comportare ritardi nelle liquidazioni e nei pagamenti, senza che il Fornitore possa sollevare riserve o eccezioni.

In considerazione dell'oggetto del contratto, il corrispettivo per la fornitura eseguita sarà pagato a 60 giorni dalla data di ricevimento da parte della Regione Piemonte – Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico - Scientifici della fattura elettronica.

Il pagamento del corrispettivo per la realizzazione del servizio è subordinato alla regolare esecuzione dello stesso secondo le condizioni contrattuali sottoscritte dalle parti, nonché alla regolarità contributiva del Fornitore contraente attestata dagli Enti previdenziali e assicurativi, o dalla cassa edile, attraverso l'emissione del documento unico di regolarità contributiva (DURC), acquisito d'ufficio dalla Regione



Settore Fitosanitario e servizi tecnico - scientifici
fitosanitario@cert.regione.piemonte.it

Piemonte – Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico - Scientifici. In presenza di un DURC irregolare (inadempienza contributiva) da parte del Fornitore contraente, l'Amministrazione regionale trattiene l'importo corrispondente all'inadempienza e ne dispone il pagamento direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, o alla cassa edile.

Nel caso di contestazione della fattura da parte della Regione Piemonte, i termini di pagamento previsti nel presente articolo restano sospesi dalla data di spedizione della nota di contestazione sino alla definizione della pendenza.

Qualora il pagamento del corrispettivo non sia effettuato, per causa imputabile alla Regione Piemonte – Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico – Scientifici entro il termine di cui sopra, saranno dovuti gli interessi moratori nella misura determinata dal decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192.

Il Fornitore contraente ha diritto alla corresponsione degli interessi moratori, salvo che la Regione Piemonte – Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico - Scientifici dimostri che il ritardo nel pagamento del corrispettivo è stato determinato dall'impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.

ART. 8 – PENALI E PROCEDURE

Per ogni giorno solare di ritardo, non imputabile al Punto Ordinante ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto ai termini massimi stabiliti all'art. 4 delle presenti condizioni particolari di fornitura, per la prestazione dei Servizi o la sostituzione dei medesimi in caso di esito negativo della verifica di conformità ai sensi dei precedenti artt. 5 e 6, il Fornitore contraente è tenuto a corrispondere al Punto Ordinante una penale pari all'1 ‰ (uno per mille) del corrispettivo della fornitura oggetto dell'inadempimento o del ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. Resta inteso che l'importo della penale non potrà superare il 10% dell'importo complessivo del Contratto, fatto comunque salvo il risarcimento del maggiore danno. Nel caso in cui l'importo delle penali applicate raggiunga il limite del 10% dell'importo del Contratto, il Punto Ordinante potrà risolvere il contratto per grave inadempimento.

2. Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore contraente esegua le prestazioni contrattuali in modo anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni contenute nel Contratto, in tali casi il Punto Ordinante applicherà al Fornitore contraente le predette penali sino al momento in cui il Contratto inizierà ad essere eseguito in modo conforme alle disposizioni contrattuali, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.

3. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui ai precedenti commi, verranno contestati al Fornitore contraente dal Punto Ordinante per iscritto. Il Fornitore contraente dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni al Punto Ordinante nel termine massimo di 5 (cinque) giorni dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio del Punto Ordinante ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato potranno essere applicate al Fornitore contraente le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

4. Il Punto Ordinante potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto al Fornitore contraente a qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi dovuti al Fornitore contraente medesimo.



Settore Fitosanitario e servizi tecnico - scientifici
fitosanitario@cert.regione.piemonte.it

5. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore contraente dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale, fatta salva la facoltà per il Punto Ordinante di risolvere il Contratto nei casi in cui questo è consentito.

Articolo 09 - RESPONSABILITÀ

1. Il Fornitore contraente si impegna a manlevare e a tenere indenne il Punto Ordinante da qualsiasi richiesta di risarcimento che terzi dovessero avanzare nei confronti del Punto Ordinante per danni derivanti dai vizi dei Servizi o dalla mancata e non corretta esecuzione dei servizi connessi e/o accessori.

Articolo 10 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

1. Oltre a quanto previsto dagli artt. 1453 e seguenti del Codice Civile, il Punto Ordinante potrà risolvere di diritto il Contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore contraente per iscritto, e senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, nei seguenti casi:

- a) accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Fornitore contraente per l'abilitazione al Mercato Elettronico, o accertamento del fatto che sia venuta meno la veridicità delle suddette dichiarazioni;
- b) condanna di taluno dei componenti l'organo di amministrazione o dell'amministratore delegato o del direttore generale o del responsabile tecnico del Fornitore contraente, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero assoggettamento dei medesimi alle misure restrittive previste dalla normativa antimafia;
- c) difformità delle caratteristiche dei Servizi forniti rispetto a quanto indicato dal Contratto;
- d) violazione del divieto di cessione e/o dei limiti al subappalto del Contratto;
- e) violazione del divieto di cessione del contratto e/o dei limiti al subappalto;
- f) violazione dell'art. 15, comma 3, delle presenti Condizioni Generali (violazione dovere riservatezza);
- g) azioni giudiziarie contro il Soggetto Aggiudicatore di appartenenza del Punto Ordinante per la violazione di diritti di brevetto, autore, marchio e, in generale, di privativa altrui;
- h) nel caso di cui all'art. 17, comma 2 (Tracciabilità dei flussi finanziari – Ulteriori clausole risolutive espresse) del presente atto;
- i) applicazione di penali oltre la misura massima stabilita all'articolo 10, comma 1, delle presenti Condizioni Generali.
- j) mancato rispetto del termine di Attivazione dei Servizi, che si protragga oltre 20 (venti) giorni, rispetto a quanto indicato nella Richiesta di Offerta.

2. In caso di risoluzione del Contratto, il Fornitore contraente si impegna comunque a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità dei Servizi a favore del Punto Ordinante.

Articolo 11 - RECESSO

1. Il Punto Ordinante ha diritto di recedere unilateralmente dal Contratto, in tutto o in parte, mediante comunicazione scritta da inviare al Fornitore contraente, nei casi di:

- a) giusta causa;
- b) reiterati inadempimenti del Fornitore contraente, anche se non gravi.



Settore Fitosanitario e servizi tecnico - scientifici
fitosanitario@cert.regione.piemonte.it

2. La giusta causa ricorre, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo:

a) qualora sia stato depositato contro il Fornitore contraente un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione coatta, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore contraente;

b) in caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti il Soggetto Aggiudicatore di appartenenza del Punto Ordinante, che abbiano incidenza sull'esecuzione del Contratto;

c) ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il Contratto.

3. Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore contraente dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno al Punto Ordinante.

4. In caso di recesso si applica quanto previsto all'art. 109 del D. Lgs. n. 50/2016.

5. Il Punto Ordinante potrà recedere per qualsiasi motivo dal Contratto, in tutto o in parte, avvalendosi della facoltà consentita dall'articolo 1671 c.c. con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore contraente per iscritto, purché tenga indenne il Fornitore contraente delle spese sostenute, delle prestazioni rese e del mancato guadagno.

6. Resta inteso che in caso di cessazione dell'efficacia del Contratto, per qualsiasi motivo essa avvenga, il Fornitore contraente sarà tenuto a prestare la massima collaborazione, anche tecnica, affinché possa essere garantita la continuità nella prestazione dei Servizi oggetto del Contratto.

Articolo 12 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI

1. E' fatto assoluto divieto al Fornitore contraente di cedere, a qualsiasi titolo, il Contratto, a pena di nullità della cessione stessa.

2. In caso di inadempimento da parte del Fornitore contraente degli obblighi di cui al presente articolo, il Punto Ordinante, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di risolvere di diritto il Contratto.

3. E' ammessa la cessione dei crediti maturati dal Fornitore contraente nei confronti del Soggetto Aggiudicatore nel rispetto dell'art. 115, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016. Resta fermo quanto previsto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al successivo articolo 18 delle presenti Condizioni Generali.

Art. 13 - RISERVATEZZA

1. Il Fornitore contraente ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto, e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del Contratto; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.



Settore Fitosanitario e servizi tecnico - scientifici
fitosanitario@cert.regione.piemonte.it

2. Il Fornitore contraente è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

3. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, il Punto Ordinante ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto, fermo restando che il Fornitore contraente sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare al Punto Ordinante.

4. Il Fornitore contraente potrà citare i contenuti essenziali del Contratto, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo a gare e appalti.

5. Fermo restando quanto previsto nel successivo articolo 16, il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 (Codice della Privacy).

Art 14 - PRIVACY E RIUTILIZZO DEI DATI PUBBLICI

1. Con il perfezionamento del Contratto, le Parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati personali ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel pieno rispetto delle misure di sicurezza previste dal D.Lgs. 196/03 (cd. Codice Privacy) e, altresì, dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dall'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 cit., ivi comprese quelle relative ai nominativi del Responsabile e del Titolare del trattamento e le modalità di esercizio dei diritti dell'interessato.

2. Le Parti dichiarano che i dati personali forniti sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.

4. Entro i limiti e in applicazione dei principi e delle disposizioni in materia di dati pubblici e riutilizzo delle informazioni del settore pubblico, ed in particolare del decreto legislativo 24 gennaio 2006 n. 36 e degli artt. 52 e 68 comma 3 del D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, le informazioni, i dati, i documenti, i metadati, gli schemi di strutture di dati e le relative banche dati, immessi nel Sistema e/o scambiati in occasione dell'esecuzione del contratto potranno essere utilizzati dal MEF e dai Soggetti Aggiudicatori, ciascuno per quanto di propria competenza, anche in forma aggregata, per essere messi a disposizione di altre pubbliche amministrazioni, persone fisiche e giuridiche, anche come dati di tipo aperto.

ART. 15 – PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (PTPC)

Le parti si impegnano ad osservare quanto previsto dal Piano triennale di prevenzione della Corruzione (PTPC) nonché il Programma per la trasparenza e l'integrità, approvate dalla Giunta regionale con deliberazione n. 1-1518 del 4 giugno 2015 (consultabile al sito <http://trasparenza.regione.piemonte.it/programma-per-la-trasparenza-e-l-integrita>), in attuazione della Legge 190/2012, per ciò che riguarda in particolare le seguenti Misure di prevenzione obbligatorie:

- la Misura 7.1.11 (Protocolli di legalità o patti di integrità);
- la Misura 7.1.2 (Codice di comportamento), consultabile al sito <https://trasparenza.regione.piemonte.it/documents/97326/620130/Codice+di+comportamento>;
- la Misura 7.1.7 (Svolgimento di attività successive alla cessazione del rapporto di lavoro (pantouflage; revolving doors) (art. 53 comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001).

Articolo 16 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI E ULTERIORI CLAUSOLE RISOLUTIVE ESPRESSE



Settore Fitosanitario e servizi tecnico - scientifici
fitosanitario@cert.regione.piemonte.it

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., il Fornitore contraente si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nelle presenti Condizioni generali, o nelle Condizioni Particolari di Contratto, si conviene che, in ogni caso, i Punti Ordinanti, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, risolveranno di diritto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., nonché ai sensi dell'art. 1360 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore contraente, i singoli contratti nell'ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza del bonifico bancario o postale ovvero degli altri documenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., del Decreto Legge 12 novembre 2010 n. 187 nonché della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (ora A.N.A.C.) n. 4 del 7 luglio 2011.
3. Il Fornitore contraente, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.
4. Il Fornitore contraente, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., è tenuto a darne immediata comunicazione al Punto Ordinate e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la stazione appaltante.
5. Il Fornitore contraente, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari. Il Punto ordinante verificherà che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata Legge.
6. I Punti Ordinanti provvederanno, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., degli artt. 6 e 7 del Decreto Legge 12 novembre 2010, n. 187 nonché della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (ora A.N.A.C.) n. 4 del 7 luglio 2011 al momento della della Richiesta Di offerta all'indicazione sulla medesima Richiesta Di Offerta del CIG (Codice Identificativo Gara) e, ove obbligatorio ai sensi dell'art. 11 della Legge 16 gennaio 2003 n. 3, del CUP (Codice Unico di Progetto), precedentemente richiesti, ai sensi dell'art. 3 comma 6 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.
7. Il Fornitore contraente sarà tenuto a comunicare al Punto Ordinate, entro e non oltre 7 giorni dalla stipula del Contratto, i dati afferenti al Conto Bancario o Postale dedicato, anche non in via esclusiva, alla ricezione dei flussi finanziari relativi al contratto stipulato nonché le generalità e il codice fiscale del/i soggetto/i delegato/i ad operare sul conto/i corrente del Fornitore contraente dedicato/i.



Settore Fitosanitario e servizi tecnico - scientifici
fitosanitario@cert.regione.piemonte.it

8. Il Fornitore contraente è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i, qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.

9. Ai sensi della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici (ora A.N.A.C) n. 4 del 7 luglio 2011, il Fornitore contraente, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il/i CIG/CUP al cessionario affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti al Fornitore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del Fornitore medesimo riportando il CIG/CUP dallo stesso comunicato e, in generale, al rispetto delle prescrizioni stabilite dalla normativa applicabile e dall'A.N.A.C..

Articolo 17 - SUBAPPALTO

1. Nel caso in cui il Fornitore contraente si sia avvalso, in sede di offerta, della facoltà di subappaltare le prestazioni oggetto del Contratto, si applicano le modalità e gli obblighi connessi all'affidamento in subappalto indicati nei successivi commi.

2. Il Fornitore contraente è responsabile dei danni che dovessero derivare al Punto Ordinante, al Soggetto Aggiudicatore contraente e/o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.

3. I subappaltatori dovranno mantenere, per tutta la durata del presente contratto, i requisiti richiesti dalla Richiesta di Offerta, nonché dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.

4. Il Fornitore contraente si impegna a depositare presso il Punto Ordinante, almeno venti giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività, la copia autentica del contratto di subappalto. Con il deposito del contratto di subappalto il Fornitore contraente deve trasmettere, altresì, la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti previsti per l'appaltatore principale, nonché quelli previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese, nonché la certificazione comprovante il possesso dei requisiti, richiesti dalla vigente normativa, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate.

5. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Fornitore contraente, il quale rimane l'unico e solo responsabile della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata.

6. Il Fornitore contraente si obbliga a manlevare e tenere indenne il Punto Ordinante e il Soggetto Aggiudicatore contraente da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.

7. Il Fornitore contraente si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto, qualora durante l'esecuzione dello stesso vengano accertati inadempimenti dell'impresa subappaltatrice; in tal caso il Fornitore contraente non avrà diritto ad alcun indennizzo né al differimento dei termini di esecuzione del contratto.



Settore Fitosanitario e servizi tecnico - scientifici
fitosanitario@cert.regione.piemonte.it

8. Il Fornitore contraente si obbliga, nell'ambito dell'attività di verifica di cui all'art. 105, comma 14, del D.Lgs. 50/2016, a trasmettere entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso via via corrisposte al subappaltatore con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora il Fornitore contraente non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore entro il predetto termine, il Punto Ordinante o il Soggetto Aggiudicatore contraente potranno sospendere il successivo pagamento a favore dello stesso fornitore.

9. L'esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

10. In caso di inadempimento da parte del Fornitore contraente agli obblighi di cui ai precedenti comma, il Punto Ordinante o il Soggetto Aggiudicatore contraente potranno risolvere il Contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno.

11. In caso di perdita dei requisiti in capo al subappaltatore, in Punto Ordinante annullerà l'autorizzazione al subappalto.

12. Resta fermo che il Punto Ordinante procederà a corrispondere direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni eseguite al ricorrere delle ipotesi di cui all'art. 105 comma 13 del D. Lgs. n. 50/2016.

13. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016.

ART. 18 - FORO COMPETENTE – CONTROVERSIE

Per ogni controversia l'Autorità Giudiziaria competente in via esclusiva è quella del Foro di Torino.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
DEL SETTORE FITOSANITARIO E SERVIZI TECNICO - SCIENTIFICI
(Dott. Pier Mauro Giachino)

	A	B	C	D	E	F	G
	n. progr.	Descrizione servizio (prodotto)	Unità di misura	Quantità richiesta da Regione Piemonte Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico- Scientifici in unità di misura	Codice Prodotto del Fornitore	Prezzo unitario (IVA esclusa)	Prezzo Totale per riga
1	1						
2	2						
3	3						
4	4						
5	5						
6	6						
7	7						
8	8	I campi da A sino a D sono compilati da Regione Piemonte Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico-Scientifici e non sono da modificare: Campo A: numero progressivo Campo B: descrizione del prodotto richiesto Campo C: unità di misura utilizzata per quantificare il prodotto richiesto Campo D: quantità richiesta calcolata secondo l'unità di misura indicata			Per ogni articolo deve essere inserito il codice che lo identifica nel catalogo di chi presenta l'offerta	Indicare il prezzo al netto dell'IVA dell'unità di misura indicata (singolo pezzo, litro, metro, paio, ...), CON UN MASSIMO DI 4 CIFRE DECIMALI ,	Indicare il prezzo totale offerto al netto dell'IVA, CON UN MASSIMO DI 2 CIFRE DECIMALI, per l'intera fornitura di ogni singolo articolo. Il valore inserito sarà il prodotto del prezzo unitario per la quantità offerta Si prega di fare attenzione che il valore inserito sia effettivamente con due sole cifre decimali e non sia invece solo visualizzato con due decimali
9	9						
10	10						
11	11						
12	12						
13	13						
14	14						
15	15						
16	16						
17	17						
18	18						
19	19						
20	20						
21	21						
22	22						
23	23						
24	24						
25	25						
26	26						
27	27						
28	28						
29	29						
30	30						
31	31						
32	32						
33	33						
34	34						
35	35						
36	36						
37	37						
38	38						
39	39						
40	40						
41	41						
42	42						

Il totale offerta sarà la sommatoria dei prezzi
 totali per riga. Tale importo dovrà essere
 identico a quello inserito nell'offerta
 economica predisposta dal sistema del MEPa
 per ogni lotto della RDO

	A	B	C	D	E	F	G
1		Allegato 2 alla DD n. del					
2		STAMPA E RECAPITO DEGLI AVVISI DI PAGAMENTO E RENDICONTAZIONE DEI PAGAMENTI DELLE TARIFFE FITOSANITARIE PER L'ANNO 2017 - LOTTO UNICO- CIG: Z581C26073					
3							
4		Descrizione Articolo	Unità di misura	Quantità richiesta da Regione Piemonte Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico-Scientifici in unità di misura	Codice Prodotto del Fornitore	Prezzo unitario (IVA esclusa)	Prezzo Totale per riga
5	1	normalizzazione secondo le specifiche di Poste italiane per gli invii di "Posta Massiva", degli indirizzi delle aziende iscritte al Registro Ufficiale Produttori;	unità	1			
6	2	testo lettera ed esempio bollettino che verrà fornito all'aggiudi	unità	1			
7	3	stampa avvisi (plico con 2 fogli: lettera e bollettino)	unità	900			
8	4	Recapito città metropolitana di Torino	unità	265			
9	5	RECAPITO CAPOLUOGHI PROVINCE esclusa TO	unità	80			
10	6	RECAPITO AREE EXTRAURBANE	unità	555			
11	7	RENDICONTAZIONE DEI PAGAMENTI delle tariffe fitosanitarie per l'anno 2017 a seguito dell'invio delle comunicazioni	unità	900			
12	8	Rendicontazione di bollettini pagati non premarcati (bianchi) da Ditte a beneficiario regione piemonte (caso specifico utente che non ha utilizzato il bollettino postale premarcato inviatogli)	unità	tutti i pagamenti che avvengono sul cc postale nell'arco temporale stabilito			
13						TOTALE OFFERTA	€ -

**STAMPA E RECAPITO DEGLI AVVISI DI PAGAMENTO E
RENDICONTAZIONE DEI PAGAMENTI DELLE TARIFFE
FITOSANITARIE PER L'ANNO 2017 - LOTTO UNICO- CIG:
Z581C26073**

	Descrizione Articolo	Unità di misura	Quantità richiesta da Regione Piemonte Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico-Scientifici in unità di misura
1	normalizzazione secondo le specifiche di Poste italiane per gli invii di "Posta Massiva", degli indirizzi delle aziende iscritte al Registro Ufficiale Produttori;	unità	1
2	testo lettera ed esempio bollettino che verrà fornito all'aggiudicatario definito	unità	1
3	stampa avvisi (plico con 2 fogli: lettera e bollettino)	unità	900
4	Recapito città metropolitana di Torino	unità	265
5	RECAPITO CAPOLUOGHI PROVINCE esclusa TO	unità	80
6	RECAPITO AREE EXTRAURBANE	unità	555
7	RENDICONTAZIONE DEI PAGAMENTI delle tariffe fitosanitarie per l'anno 2017 a seguito dell'invio delle comunicazioni	unità	900
8	Rendicontazione di bollettini pagati non premarcati (bianchi) da Ditte a beneficiario regione piemonte (caso specifico utente che non ha utilizzato il bollettino postale premarcato inviatogli)	unità	tutti i pagamenti che avvengono sul cc postale nell'arco temporale stabilito